| | | | |
|---|---|---|---|
| **CHIMICA, GOMMA, PLASTICA e VETRO artigianato** | **Divisore** | *orario* **: 173** *giornaliero:* | **26** |
| CCNL 16.07.2024 | **Mensilità** | | 13 |
| CCRL 09.02.2017 e *Accordo proroga del 26.2.2024* | **Orario settimanale** | | 40 |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Tabella valida dal 1° gennaio 2025** |
| **Cod. COVeneto: 0700** | **Cod. CNEL: V751** | |
| **Cod. JOB: 4430 - 4431** | | |

**Tabella IMPRESE ARTIGIANE dei settori**: Gomma plastica, Vetroresina, Cosmetici - Profumi, Collifici, Colorifici, Cera e candele, Saponifici, Chimici, Farmaceutici, Erboristerie, Lampadine, Trattamento acque, Depurazione, Pirotecnica, Trattamento e compostaggio dei rifiuti e dei fanghi, Vetro, Vetroresina

| Livelli | Qualifiche | Retribuz. tabellare | E.R.R. Interconf. | Indennità funzione | Totale | | E.R.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mensile | Orario | |
| 7 | Quadro | 2.127,77 | 0,44 | 51,65 | 2.179,86 | | 56,00 |
| 6 | Imp. ammin. con aut. decisionale | 1.987,61 | 0,44 | | 1.988,05 | | 50,00 |
| | Ope. spec. provetto super* | 11,48908 | 0,00254 | | | 11,49162 | 0,28902 |
| 5S | Ope. spec. Provetto super** | 1.877,31 | 0,44 | | 1.877,75 | | 45,00 |
| 5 | Imp. concetto coord e controllo | 1.788,33 | 0,44 | | 1.788,77 | | 41,00 |
| | Operaio specializzato provetto | 10,33717 | 0,00254 | | | 10,33971 | 0,23699 |
| 4 | Imp. di concetto (collaborazione) | 1.695,49 | 0,44 | | 1.695,93 | | 37,00 |
| | Operaio specializzato | 9,80052 | 0,00254 | | | 9,80306 | 0,21387 |
| 3 | Impiegato d'ordine | 1.600,46 | 0,44 | | 1.600,90 | | 33,00 |
| | Operaio qualificato | 9,25121 | 0,00254 | | | 9,25376 | 0,19075 |
| 2 | Imp. 1° ass (dopo 9 m. va al 3°liv) | 1.529,86 | 0,44 | | 1.530,30 | | 28,00 |
| | operaio mansioni semplici | 8,84312 | 0,00254 | | | 8,84566 | 0,16185 |
| 1 | Oper. 1° ass. (dopo 9 m. al 2° liv) | 1.429,26 | 0,44 | | 1.429,70 | | 23,00 |
| | Operaio fuori ciclo produttivo | 8,26162 | 0,00254 | | | 8,26416 | 0,13295 |

*settore Chimica Gomma Plastica

** settore Vetro

**NOTE**

**Retribuzione Tabellare**: compone il Salario Minimo Nazionale Contrattuale (art. 32 CCNL) ed è costituita dai minimi previsti dal CCNL 04.05.2022 e dagli incrementi definiti dal CCNL 16.07.2024. Da novembre 2010 sono conglobati in un'unica voce paga base, contingenza ed EDR.

**Elemento Retributivo Regionale (E.R.R.) interconfederale**: in vigore nei valori previsti dall'Accordo Interconfederale Regionale 23.08.1989. Voce retributiva da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante, apprendistato di 1° o 3° livello (c.d. duale). Per i lavoratori non apprendisti con paga mensile l'importo è pari a 0,44 euro/mese, mentre per quelli con paga oraria è di 0,00254 euro/ora. Per gli apprendisti l'importo viene riconosciuto in misura fissa al 100% (0,44 euro/mese se paga mensilizzata o 0,00254 euro/ora se paga oraria), vale a dire non rapportata all'aliquota percentuale progressiva applicata alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.

**Elemento Retributivo Transitorio (E.R.T)**: **erogato** per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri **dal 01.03.2017 al 28.02.2025** (Accordo proroga CCRL del 26.02.2024). Tale elemento non viene erogato agli apprendisti. L'E.R.T. è onnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o 13ma. Si considerano ore lavorate: le ore di permessi retribuiti per assemblea, le ore di permesso per cariche sindacali, il periodo di astensione obbligatoria per maternità. La retribuzione per il dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL deve tener conto anche dell'E.R.T.

**Indennità funzione Quadro**: da riconoscere al personale con qualifica di quadro (art. 120 CCNL). L'importo dell'indennità di funzione può essere assorbito nel superminimo individuale fino al 50%.

**CONTRIBUZIONE EBAV** e **SANI.IN.VENETO**: vedi rispettivi siti online.

**Elemento Aggiungivo della Retribuzione** (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (**A. I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021**):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.
Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.
L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).
Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.
Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25).
In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.
Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.
Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.
L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

## APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

### *Assunzioni dal 14.12.2017 al 15.7.2024*

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire sulla base delle seguenti misure:

1° Gruppo (livelli 5° S, 6° e 7°): durata **5 anni**

2° Gruppo (livelli 4° e 5°): durata **4 anni**

3° Gruppo (livello 3° e 2°): durata **3 anni**

Per gli **impiegati amministrativi** la durata massima dell'apprendistato è **3 anni**

Per gli **impiegati tecnici** la durata è quella prevista dal rispettivo gruppo di inserimento

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. Spetta inoltre l'E.R.R. in misura intera (€ 0,44 mensili).

| Gruppi | Semestri | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1° | 70 | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 |
| 2° | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | | |
| 3° | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 100 | | | | |

### *Aumenti periodici di anzianità*

Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti (neo-assunti da tale data) iniziano a maturare i 5 scatti biennali di anzianità. **Gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025 iniziano a maturare l'anzianità di servizio utile al riconoscimento degli scatti di anzianità da pari data (1.1.2025)**.
L'importo dello scatto di anzianità è fissato in 6 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
Dal mese del passaggio in qualifica l'importo degli scatti maturato durante il periodo di apprendistato va rivalutato al valore previsto dal CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell'apprendistato.
La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, è utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.

### *Assunzioni dal 16.07.2024*

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire sulla base delle seguenti misure:

1° Gruppo (livelli 5° S, 6° e 7°): durata **5 anni**

2° Gruppo (livelli 4° e 5°): durata **4 anni**

3° Gruppo (livello 3° e 2°): durata **3 anni**

Per gli **impiegati amministrativi** la durata massima dell'apprendistato è **3 anni**

Per gli **impiegati tecnici** la durata è quella prevista dal rispettivo gruppo di inserimento

**Settore vetro artistico**: per i profili professionali di *addetto alla lavorazione artistica del vetro*, *addetto alla decorazione artistica* e *addetto alla lavorazione delle vetrate artistiche*, la durata dell'apprendistato è di 5 anni. La progressione retributiva di cui alla successiva tabella è la medesima del 1° gruppo.
È riconosciuta al lavoratore una **riduzione** della **durata del periodo di apprendistato** nei seguenti casi:
a) svolgimento di un periodo di tirocinio formativo e di orientamento al lavoro o di inserimento/reinserimento lavorativo di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato professionalizzante;
b) possesso al momento dell'assunzione di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;
c) possesso al momento dell'assunzione di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere.
Per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) la riduzione è pari a 6 mesi; mentre per la lettera c) è di 12 mesi. Le riduzioni non sono fra loro cumulabili e si applicano nella parte finale del periodo di apprendistato.

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. Spetta inoltre l'E.R.R. in misura intera (€ 0,44 mensili).

**OPERAI e IMPIEGATI TECNICI**

| Gruppi | Semestri | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1° | 70 | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 |
| 2° | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | | |
| 3° | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 100 | | | | |

**IMPIEGATI AMMINISTRATIVI**

| | Semestri | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | | | | |

***Aumenti periodici di anzianità***

Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti (neo-assunti da tale data) iniziano a maturare i 5 scatti biennali di anzianità. Gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025 iniziano a maturare l'anzianità di servizio utile al riconoscimento degli scatti di anzianità da pari data (1.1.2025). L'importo dello scatto di anzianità è fissato in 6 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
Dal mese del passaggio in qualifica l'importo degli scatti maturato durante il periodo di apprendistato va rivalutato al valore previsto dal CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell'apprendistato.
La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, è utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.